



REPUBBLICA DI SAN MARINO

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visto l'articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l'articolo 6 della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 18 giugno 2008.

LEGGE 20 GIUGNO 2008 N.97

PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE E DI GENERE

CAPO I

**PRINCIPI INFORMATIVI E MISURE DI SENSIBILIZZAZIONE E PREVENZIONE DELLA
VIOLENZA CONTRO LE DONNE E DI GENERE, IVI COMPRESA
LA VIOLENZA DOMESTICA**

Art.1

(Obiettivo della legge)

La presente legge si propone di prevenire e contrastare la violenza contro le donne e di genere, ivi compresa la violenza domestica.

Art. 2

(Nozione di violenza contro le donne)

Costituisce violenza nei confronti della persona ogni atto di violenza fondato sull'appartenenza sessuale che comporta o è suscettibile di comportare, per chi ne è bersaglio, danni o sofferenze di natura fisica, sessuale o psicologica, ivi compresa la minaccia di mettere in atto tali atti, la coercizione, la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica che nella vita privata.

Art. 3

(Mezzi di comunicazione di massa e divulgazioni discriminatorie)

I mezzi di comunicazione sociale devono promuovere la protezione e la tutela dell'uguaglianza tra uomini e donne e devono evitare ogni discriminazione tra loro.

E' vietato utilizzare, anche a fini pubblicitari, immagini ed espressioni lesive della dignità e della identità della persona, o aventi contenuto discriminatorio, ivi comprese quelle contenenti riferimenti all'orientamento sessuale della persona o alla identità di genere.

L'Authority per le Pari Opportunità, a ciò preposta, di propria iniziativa o su segnalazione scritta di chiunque vi abbia interesse, può chiedere al Commissario della Legge:

- a) che sia inibita la diffusione di immagini, notizie, o riferimenti in contrasto con il divieto di cui al secondo comma;
 - b) che sia inibita la loro continuazione e che ne siano eliminati gli effetti;
- fatto sempre salvo il diritto della persona ritratta o oggetto dei riferimenti di richiedere il risarcimento del danno.

Il Commissario della Legge provvede con decreto, dopo avere sentito la parte a carico della quale il provvedimento deve essere eseguito. Nei casi di particolare urgenza, e qualora la parte nei confronti della quale il provvedimento deve essere eseguito non abbia nel territorio della Repubblica la residenza o la sede, o un rappresentante autorizzato a stare in giudizio, il Commissario della Legge può disporre l'esecuzione del provvedimento, anche senza disporre l'audizione.

Chiunque non ottempera all'ordine emesso ai sensi di cui al comma che precede è punito ai sensi dell'articolo 366 del Codice Penale.

Contro il decreto del Commissario della Legge è ammesso reclamo al Giudice d'Appello per nullità, ma il reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo diverso avviso del Giudice d'Appello.

La assistenza legale dell'Authority per le Pari Opportunità nel giudizio è assunta dalla Avvocatura di Stato.

Gli atti del procedimento sono esenti dall'imposta giudiziaria.

Art. 4

(Assistenza alle vittime di violenza)

Alle vittime della violenza familiare e sessuale lo Stato assicura:

- a) l'informazione sulle misure previste dalla legge in ordine alla protezione, la sicurezza ed i diritti di assistenza e di soccorso delle vittime della violenza;
- b) l'esistenza di servizi ai quali siano attribuite le relative competenze socio-assistenziali, dotati di personale specializzato, facilmente individuabili e raggiungibili dalle vittime;
- c) che i servizi siano in grado di svolgere funzioni di pronto intervento anche psicologico e di successiva presa in carico delle situazioni a medio termine, anche ai fini della ricomposizione familiare;
- d) la previsione di azioni di sostegno sociale, di protezione, di supporto all'istruzione, alla formazione e all'inserimento professionale;
- e) nei casi più gravi, nei quali sia nociva la permanenza in famiglia, l'inserimento delle vittime in comunità di tipo familiare per un periodo sufficiente a realizzare un progetto di reinserimento sociale;
- f) la predisposizione di programmi di protezione e di reinserimento sociale della vittima della violenza, qualora siano necessari, ivi compreso il soddisfacimento delle esigenze di alloggio ed il mantenimento del permesso di soggiorno, qualora nelle more del giudizio venisse a scadere, almeno per la durata del processo penale, il reinserimento professionale e le esigenze di cura e di sostegno dei figli a carico.
- g) la formazione specifica dei giudici ai quali sono affidati i procedimenti giudiziari di cui alla presente legge e delle Forze dell'Ordine.

L'individuazione e l'organizzazione dei servizi e la determinazione in concreto delle misure sarà effettuata con apposito decreto delegato da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

CAPO II
MODIFICHE AL CODICE PENALE

Art. 5

(Aggravante nell'omicidio)

All'articolo 150, comma secondo, del Codice Penale dopo il numero 1) è inserito il seguente: "1 bis) in persona del coniuge, di soggetto convivente ovvero che era o è legato da una relazione affettiva, anche non implicante la coabitazione".

Art. 6

(Circostanze aggravanti delle lesioni personali)

L'articolo 156 del Codice Penale è sostituito come segue:

"Quando dalla lesione è derivato come evento aborto, pericolo di vita, malattia guarita oltre i sessanta giorni o insanabile, sfregio permanente del viso, perdita o notevole indebolimento di un senso, di un organo o della sua funzionalità ovvero la perdita della capacità di procreare, o la mutilazione genitale, anche se inferta per motivi religiosi, si applicano la prigionia e l'interdizione di terzo grado.

La stessa pena si applica se la vittima è o era coniuge o persona che è od era legata in relazione affettiva analoga, anche senza comprendere la coabitazione, ovvero se la vittima è una persona particolarmente vulnerabile che abita con il colpevole".

Art. 7

(Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù)

L'articolo 167 del Codice Penale è così modificato:

"Art. 167

Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù

Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportano lo sfruttamento, è punito con la prigionia di quinto grado e con l'interdizione di quarto grado.

La riduzione o il mantenimento nello stato di schiavitù ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

La pena è aumentata di un grado se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.".

Art. 8

(Tratta di persone)

L'articolo 168 del Codice Penale è così sostituito:

“Tratta di persone

Chiunque commette tratta o fa altrimenti commercio di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 167, ovvero, al fine di ridurre o mantenere una persona in schiavitù o servitù, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso d'autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la prigionia di sesto grado e con l'interdizione di quarto grado.

La pena è aumentata di un grado se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.”.

Art. 9

(Abrogazione della tratta a fini di prostituzione e collocazione della induzione alla prostituzione tra i reati contro la libertà personale)

L'articolo 268 del Codice Penale è abrogato.

L'articolo 269 del Codice Penale costituisce reato contro la libertà personale, ed è collocato nel Capitolo II del Codice Penale con il numero di Articolo 168 *bis* (induzione alla prostituzione).

Art. 10

(Aggravante nel misfatto di violazione della libertà sessuale)

All'articolo 172 del Codice Penale è aggiunto il seguente comma: “La pena è aumentata di un grado se il fatto di cui al primo comma è commesso dal coniuge o dal convivente, ovvero colui che ha o ha avuto una relazione affettiva con la vittima.

La pena è aumentata di un grado se il fatto è commesso a danno di una persona diversamente abile”.

Art. 11

(Violenza di gruppo)

Dopo l'articolo 172 del Codice Penale è inserito il seguente:

“Art.172 *bis*
Violenza sessuale di gruppo

La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di almeno due persone riunite, ad atti di violazione della libertà sessuale di cui all'articolo 171.

La partecipazione ad atti di violazione della libertà sessuale sussiste anche per coloro che non compiono materialmente la violenza, ma che hanno comunque fornito un contributo causale alla commissione del misfatto, consistente anche nella semplice presenza sul luogo e nel momento in cui la violenza viene perpetrata.

Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo è punito con la prigionia di quarto grado e con la multa.

La pena è diminuita di un grado per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nell'esecuzione del misfatto, nonché per chi sia stato determinato a commettere il misfatto quando concorrono le condizioni stabilite dai numeri 2 e 3 dell'articolo 90.”.

Art. 12

(Procedibilità nei misfatti di violazione della libertà sessuale)

L'articolo 178 del Codice Penale è così sostituito:

“Per la procedibilità dei misfatti preveduti dagli articoli 171, 172, 172 bis, 173, 175, 176 e 177 è richiesta la querela dell'offeso.

La remissione della querela non può essere più effettuata decorso il termine di cui al terzo comma dell'articolo 7, del Codice di Procedura Penale.

Nel caso in cui la persona offesa sia un minore, la prescrizione del reato, così come il termine per la presentazione della querela, comincia a decorrere dal compimento della maggiore età.

Si procede d'ufficio se il fatto è commesso dall'ascendente, dal tutore o dall'adottante ovvero dalla persona che abbia in cura o custodia la persona offesa.

Si procede altresì d'ufficio se il fatto è commesso in concorso con misfatto procedibile d'ufficio, ovvero in caso di recidiva reiterata”.

Art. 13

(Atti persecutori – Stalking-Mobbing)

Dopo l'articolo 181 del Codice Penale è inserito il seguente:

“Art. 181 bis
Atti persecutori

E' punito con la prigionia di primo grado e con la multa chiunque ripetutamente molesta o minaccia una persona in modo da arrecarle gravi sofferenze morali e danno alla propria dignità, fino a turbare le sue normali condizioni di vita o metterla in uno stato di soggezione o di grave disagio fisico o psichico, o di giustificato timore per la sicurezza personale propria o di altri a lei legati da stabili rapporti affettivi, è punito, a querela della persona offesa, con la prigionia di primo grado e la multa.

Qualora le molestie o le minacce di cui al primo comma siano poste in essere nel luogo di lavoro, sotto forma di sistematiche e ripetute angherie e pratiche vessatorie compiute dal datore di lavoro o da colleghi allo scopo di svalutare professionalmente, umiliare, isolare un lavoratore nel tentativo di indurlo, dopo avergli procurato gravi sofferenze psico-fisiche, alle dimissioni, la pena è aumentata di un grado.

Si procede a querela della persona offesa.

Si procede d'ufficio e la pena di prigionia è aumentata di un grado se il fatto è commesso con arma, con violenza o con minaccia di particolare gravità.

Si procede altresì d'ufficio se il fatto è connesso con altro misfatto per il quale è prevista la procedibilità d'ufficio.”.

Art. 14

(Sottrazione e trattenimento del minore all'estero)

Dopo l'articolo 231 del Codice Penale è aggiunto il seguente:

“Art. 231 *bis*
Sottrazione e trattenimento di minore all'estero

Chiunque sottrae un minore a chi lo ha in custodia, indipendentemente dall'esercizio della potestà, conducendolo all'estero ovvero omettendo di farlo rientrare in San Marino, contro la volontà del medesimo genitore o tutore è punito con la prigionia di secondo grado e la multa.

Se il fatto è commesso nei confronti di un minore che abbia compiuto gli anni quattordici e con il suo consenso, si applica la prigionia di primo grado.

Se il fatto è commesso da uno dei genitori, si applica anche l'interdizione di secondo grado dalla potestà.”.

Art. 15
(Maltrattamenti contro familiari e conviventi)

L'articolo 235 del Codice Penale è sostituito dal seguente:

“Maltrattamenti contro familiari e conviventi

Chiunque usa maltrattamenti ad una persona della famiglia o comunque convivente, o ad una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata, è punito con la prigionia di secondo grado.

La prigionia è di terzo grado se il fatto è commesso in danno di una persona minore degli anni quattordici.

La prigionia è di quarto grado se dal fatto deriva uno degli eventi aggravatori indicati nell'articolo 156 e di quinto grado se ne deriva la morte”.

CAPO III
MISURE GIUDIZIARIE DI PROTEZIONE E SICUREZZA DELLE VITTIME

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 16
(Tutela della riservatezza della vittima)

Nei processi civili o penali relativi alla violenza contro la persona, anche in ambito familiare, deve essere tutelata la riservatezza e l'intimità della vittima, dei suoi dati personali, di quelli dei figli o di qualunque altra persona che sia sotto la sua custodia.

E' sempre vietata la divulgazione delle generalità e dell'immagine delle vittime.

Chiunque divulga o pubblica dati, informazioni, notizie o immagini in violazione dei divieti che precedono è punito con la multa di euro 12.000,00.

Art. 17
(Assistenza legale)

In tutti i procedimenti, civili, penali o amministrativi, alla vittima della violenza, è assicurata l'assistenza legale, anche al di fuori delle condizioni per il gratuito patrocinio, quando non è obiettivamente in grado di provvedere alla propria difesa processuale.

L'Ordine degli Avvocati e Notai provvede alla formazione di un elenco di iscritti esperti disponibili ad accettare incarichi a favore delle vittime, comunicandolo ai Servizi sociali competenti, alle Forze dell'Ordine, al Tribunale e all'Authority per le Pari Opportunità.

L'Ordine degli Avvocati e Notai cura la formazione permanente e specifica degli iscritti nell'elenco, organizzando corsi di formazione interdisciplinare.

L'avvocato iscritto nell'elenco non potrà rifiutare l'incarico, salvo che per gravi e comprovati motivi.

L'assistenza legale è gratuita. L'avvocato, tuttavia, ha diritto al pagamento degli onorari a carico del colpevole o di colui che ha posto in essere il fatto, quando la violenza sia stata accertata con sentenza definitiva civile o penale ovvero risulti dagli atti per apposita dichiarazione emessa in contraddittorio dal Giudice che dispone l'archiviazione del procedimento penale o della causa civile, ovvero quando siano stati emessi gli ordini di protezione a suo carico.

In caso di assoluta necessità ed urgenza, all'assistenza legale della vittima provvede l'Avvocato d'Ufficio, il quale contatterà tempestivamente un avvocato iscritto nell'elenco, dal quale, cessata l'urgenza, sarà sostituito.

Gli atti processuali compiuti nell'interesse della vittima della violenza sono esenti da ogni imposta.

Lo Stato anticipa le spese necessarie per il compimento o per la partecipazione ad atti processuali, ivi comprese le perizie giudiziali, necessarie per la tutela della vittima della violenza. Lo Stato ha diritto di rivalsa nei confronti del colpevole quando la violenza sia stata accertata con sentenza definitiva civile o penale ovvero risulti dagli atti per apposita dichiarazione emessa in contraddittorio dal Giudice che dispone l'archiviazione del procedimento penale o della causa civile, ovvero quando siano stati emessi gli ordini di protezione a suo carico.

TITOLO II MISURE DI TUTELA NEL PROCESSO PENALE

Art. 18

(Rappresentanza del minore nel processo penale)

Qualora la vittima dei misfatti contro la libertà personale ovvero di maltrattamenti sia minore ed il fatto è commesso dall'ascendente, dal tutore, dall'adottante, ovvero da altri familiari o terzi aventi relazioni significative con il minore o con i suoi genitori, la rappresentanza del minore nel processo, per la tutela dei suoi diritti, è affidata ad un curatore speciale, appositamente nominato dal Giudice Tutelare, al quale il Giudice Inquirente deve farne immediatamente richiesta.

Se il reato di cui al primo comma non è procedibile d'ufficio, la querela è presentata dal curatore speciale, ed il termine per la presentazione della querela decorre dalla nomina.

Sono nulli gli atti processuali lesivi dell'interesse del minore ai quali non abbia partecipato il curatore speciale.

Per l'assistenza legale del minore rappresentato dal curatore si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 della presente legge.

Art. 19

(Obblighi di segnalazione)

I Servizi Sociali, le Forze dell'Ordine, e tutti gli esercenti una professione sanitaria, sia pubblica che privata, sono tenuti a segnalare al Commissario della Legge esercente le funzioni di Giudice Tutelare civile i fatti di violenza sulle donne, sui minori o di genere, di cui vengano a

conoscenza per ragioni del loro ufficio o professione, anche se trattasi di reati perseguibili a querela di parte.

Gli insegnanti di qualsiasi ordine e grado sono tenuti a segnalare tempestivamente al Servizio Minori i fatti di cui al comma superiore di cui sono venuti a conoscenza.

La segnalazione non comporta violazione del segreto d'ufficio e professionale; il Commissario della Legge assicura che la segnalazione e gli atti del procedimento siano mantenuti riservati.

La violazione dell'obbligo di segnalazione comporta una sanzione pecuniaria amministrativa comminata dal Commissario della Legge di euro 500.

Il Commissario della Legge, ricevuta la segnalazione, manda ai Servizi sociali di effettuare ogni opportuna verifica; all'esito, sulla base della apposita relazione predisposta, convoca la vittima, e, se del caso, attiva le misure di protezione previste dalla presente legge, incaricando i Servizi competenti.

Qualora i fatti integrino ipotesi di reato procedibili d'ufficio, o, se di iniziativa privata, nel caso in cui la vittima abbia presentato la querela, la segnalazione di cui al primo comma deve essere effettuata al Commissario della Legge Giudice Inquirente, il quale attiverà le misure ed i programmi di protezione, se necessari. Se la vittima del reato di violenza è minore, il Giudice Inquirente è tenuto a dare tempestiva comunicazione della notizia di reato al Giudice Tutelare, per i provvedimenti di sua competenza.

Art. 20

(Diritto di intervento nei processi penali)

Nei procedimenti per violenze contro le donne, contro i minori o di genere l'Authority per le Pari Opportunità ha diritto di intervenire e di costituirsi parte civile.

A tal fine, il Giudice Inquirente dà tempestiva comunicazione della esistenza del procedimento penale all'Authority per le Pari Opportunità.

Art. 21

(Divieto di domande sulla vita privata o sessualità delle vittime)

Nei procedimenti penali per reati sessuali, anche in sede di indagini di polizia, non sono ammesse domande o la formulazione di quesiti peritali sulla vita privata o sulla sessualità della persona offesa se non sono necessarie alla ricostruzione del fatto.

Art. 22

(Misure cautelari speciali nel processo penale)

Il Giudice Inquirente, qualora proceda per un misfatto contro la incolumità personale, la libertà personale o di maltrattamenti familiari, commesso da persona convivente, a richiesta della persona offesa, può disporre l'allontanamento dell'indiziato o dell'imputato dalla casa familiare, con ordine di non farvi rientro e di non accedervi senza la sua autorizzazione, indicando, se del caso, le modalità di visita.

Il Giudice Inquirente, qualora sussistano esigenze di tutela dell'incolumità della persona offesa o dei suoi prossimi congiunti, sempre a richiesta della persona offesa, può inoltre prescrivere all'indiziato o al prevenuto di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa, in particolare il luogo di lavoro, il domicilio della famiglia di origine o dei prossimi congiunti, salvo che la frequentazione sia necessaria per motivi di lavoro. In tale ultimo caso il Giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.

Il Giudice, ricevuta la richiesta, assume ogni opportuna informazione, e provvede con decreto motivato, sentito l'imputato e, se del caso, il richiedente, salvi i casi d'urgenza.

Il Giudice Inquirente, su richiesta della persona offesa, e nel rispetto del contraddittorio, può altresì ingiungere il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto della misura cautelare disposta, rimangano prive di mezzi adeguati. Il Giudice determina la misura dell'assegno tenendo conto delle circostanze e dei redditi dell'obbligato e stabilisce le modalità ed i termini del versamento. Può ordinare, se necessario, che l'assegno sia versato direttamente al beneficiario da parte del datore di lavoro dell'obbligato, detraendolo dalla retribuzione a lui spettante. L'ordine di pagamento ha efficacia di titolo esecutivo.

I provvedimenti di cui al secondo e al quarto comma possono essere assunti anche successivamente al provvedimento di cui al primo comma, sempre che questo non sia stato revocato o non abbia comunque perduto efficacia. Tali misure, anche se adottate successivamente, perdono efficacia se è revocato o perde comunque efficacia il provvedimento di cui al primo comma. Il provvedimento di cui al quarto comma, se a favore del coniuge o dei figli, perde efficacia, inoltre, qualora sopravvenga il provvedimento del Giudice Civile nella causa di separazione giudiziale ovvero altro provvedimento del Giudice Civile in ordine ai rapporti economico-patrimoniali tra i coniugi ovvero al mantenimento dei figli.

Il provvedimento di cui al quarto comma può essere modificato se mutano le condizioni dell'obbligato o del beneficiario, e viene revocato se la convivenza riprende.

Art. 23

(Sostegno psicologico alle vittime di violenza nel processo penale e altre misure di tutela nell'istruttoria penale)

Qualora si proceda per misfatti contro la incolumità personale, la libertà personale o per maltrattamenti compiuti in danno della persona, deve essere assicurato il sostegno psicologico alla vittima da parte di esperti quando la stessa viene ascoltata quale testimone ovvero durante i confronti con l'indiziato o con altri testimoni.

Qualora nel processo per uno dei misfatti di cui al primo comma debba essere eseguita perizia giudiziaria e medico-legale, l'esperto deve essere scelto, preferibilmente, fra professionisti dello stesso sesso della vittima.

L'audizione della persona offesa deve avere luogo in maniera da evitare la ripetizione della stessa. A tal fine il Giudice Inquirente adotta ogni misura opportuna, ivi compresa la videoregistrazione dell'audizione.

Nel caso la persona offesa sia minore di età, il Giudice Inquirente procede all'esame della vittima del misfatto, a confronto con l'imputato o con testimoni, mediante l'uso di un vetro specchio e di un impianto citofonico o mediante l'utilizzo di altre idonee strumentazioni che ne garantiscano la riservatezza; l'audizione deve essere videoregistrata. Il minore deve sempre essere assistito da un esperto di psicologia infantile ausiliario del Giudice.

Art. 24

(Tutela delle vittime nel dibattimento)

Nei processi penali per reati contro la incolumità personale, la libertà personale o per maltrattamenti, il dibattimento ha luogo sempre a porte chiuse se la persona offesa è minore, ed a richiesta della persona offesa maggiorenne.

Non si fa luogo a ripetizione delle testimonianze e dei confronti se il diritto alla difesa dell'imputato è stato garantito durante l'istruttoria, e, in ogni caso, qualora vi sia la videoregistrazione.

Nel caso in cui l'audizione o il confronto debbano essere ripetuti, si osservano le disposizioni di cui all'articolo 23. Se la persona offesa è minore, la ripetizione non può essere disposta qualora vi sia un concreto pericolo per l'aggravamento delle condizioni del minore, che deve essere accertato attraverso la perizia giudiziaria, in contraddittorio con i consulenti tecnici di parte.

Art. 25

(Affidamento in prova al servizio sociale dei condannati per fatti di violenza sessuale e familiare)

L'affidamento in prova al servizio sociale dei condannati per fatti di violenza sessuale o familiare, nei casi in cui sia consentito dalla legge, può avere luogo solo se accompagnato dalla partecipazione del condannato ad un programma di riabilitazione specifico.

TITOLO III MISURE DI TUTELA CIVILE

Art. 26

(Tutela contro gli abusi familiari)

Quando la condotta del coniuge o di altro convivente è causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altro coniuge o convivente, il Giudice, qualora il fatto non costituisca reato perseguibile d'ufficio ovvero, se di iniziativa privata, qualora non sia stata presentata la querela, su istanza di parte, può adottare con decreto uno o più dei provvedimenti di cui all'articolo seguente.

In ogni caso, le condotte di cui al primo comma costituiscono giusta causa di allontanamento dalla casa familiare ai sensi dell'articolo 30 della Legge 26 aprile 1986 n. 49.

Le norme di cui al presente titolo si applicano, in quanto compatibili, anche nel caso in cui la condotta pregiudizievole sia stata tenuta da altro componente del nucleo familiare diverso dal coniuge o dal convivente. In tal caso l'istanza è proposta dal componente del nucleo familiare in danno del quale è tenuta la condotta pregiudizievole.

Art. 27

(Ordini di protezione contro gli abusi familiari)

Il Giudice ordina al coniuge o convivente che ha tenuto la condotta pregiudizievole, la cessazione della stessa condotta, e dispone l'allontanamento dalla casa familiare del coniuge o del convivente che ha tenuto la condotta pregiudizievole prescrivendogli altresì, ove occorra, di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dall'istante, ed in particolare al luogo di lavoro, al domicilio della famiglia d'origine, ovvero al domicilio di altri prossimi congiunti o di altre persone ed in prossimità dei luoghi di istruzione dei figli della coppia, salvo che questi non debba frequentare i medesimi luoghi per esigenze di lavoro.

Il Giudice può disporre, altresì, ove occorra,

- l'intervento dei servizi sociali o di un centro di mediazione familiare, nonché delle associazioni che abbiano come fine statutario il sostegno e l'accoglienza di donne e minori o di altri soggetti vittime di abusi e maltrattati;
- il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto dei provvedimenti di cui al primo comma, rimangono prive di mezzi adeguati, fissando modalità e termini di versamento e prescrivendo, se del caso, che la somma sia versata direttamente all'avente diritto dal datore di lavoro dell'obbligato, detraendola dalla retribuzione allo stesso spettante.

Con il medesimo decreto il Giudice, nei casi di cui ai precedenti commi, stabilisce la durata dell'ordine di protezione, che decorre dal giorno dell'avvenuta esecuzione dello stesso. Questa non può essere superiore a sei mesi e può essere prorogata, su istanza di parte, soltanto se ricorrano gravi motivi per il tempo strettamente necessario.

Con il medesimo decreto il Giudice determina le modalità di attuazione. Qualora disponga l'allontanamento dalla casa familiare, il Commissario della Legge prevede l'ausilio delle Forze dell'Ordine e l'allontanamento coattivo del destinatario dell'ordine che non adempia spontaneamente. Il Commissario della Legge può altresì indicare le misure idonee a prevenire violazioni successive delle disposizioni del provvedimento, ivi compresa la vigilanza e l'ausilio delle Forze dell'Ordine.

Il decreto è sempre comunicato alla Gendarmeria ed al Servizio Neuro-Psichiatrico per l'eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni.

Art. 28

(Procedimento per gli ordini di protezione contro gli abusi familiari)

L'istanza è proposta anche dalla parte personalmente. Il Giudice, in tal caso, ricevuta l'istanza, designa un difensore tra gli iscritti nell'elenco di cui al secondo comma dell'articolo 17.

Il Commissario della Legge, sentite le parti, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione necessari, acquisendo, anche d'ufficio, ogni opportuna informazione, e provvede con decreto motivato immediatamente esecutivo.

Nei casi di urgenza, il Giudice, assunte, ove sia necessario, sommarie informazioni, può adottare immediatamente l'ordine di protezione, fissando l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé entro un termine non superiore a quindici giorni. All'udienza il Giudice conferma, modifica o revoca l'ordine di protezione.

Contro il decreto con cui il Giudice adotta l'ordine di protezione o rigetta il ricorso, ai sensi del secondo comma, ovvero conferma, modifica o revoca l'ordine di protezione precedentemente adottato nel caso di cui al comma che precede, è ammesso reclamo per nullità al Giudice d'Appello Civile. Il reclamo non sospende l'esecuzione dell'ordine di protezione, salvo diverso avviso del Giudice d'Appello.

Art. 29

(Sanzioni)

Chiunque elude l'ordine di protezione previsto dall'articolo 27 della presente legge, ovvero un provvedimento di eguale contenuto assunto nel procedimento di separazione personale dei coniugi o nel procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio è punito con la pena stabilita dall'articolo 366 del Codice Penale.

Art. 30

(Ambito di applicazione degli ordini di protezione)

Le disposizioni degli articoli 27 e 28 della presente legge non si applicano quando la condotta pregiudizievole è tenuta dal coniuge che ha proposto o nei confronti del quale è stata proposta domanda di separazione personale ovvero di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio se nel relativo procedimento si è svolta l'udienza di comparizione dei coniugi di cui agli articoli 110 e 127 della Legge 26 aprile 1986 n. 49. In tal caso il Giudice può adottare in tali procedimenti gli ordini di protezione.

L'ordine di protezione adottato ai sensi degli articoli 27 e 28 perde efficacia qualora sia successivamente pronunciata, nel procedimento di separazione personale o di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio promosso dal coniuge istante o nei suoi confronti, il decreto contenente provvedimenti temporanei ed urgenti.

Art. 31

(Sospensione della potestà dei genitori)

Quando l'atto di violenza è compiuto in danno dei minori, e sino all'accertamento della responsabilità, il Commissario della Legge può sospendere l'esercizio della potestà all'indiziato ovvero al genitore che ha tollerato la violenza.

TITOLO IV

INTERVENTI PREVENTIVI DA PARTE DELLE FORZE DELL'ORDINE

Art. 32

(Richiesta di aiuto alle Forze dell'Ordine)

Qualora la vittima di violenza o terzi che hanno assistito al fatto, segnalino alle Forze dell'Ordine la violenza, queste devono intervenire immediatamente, e comunque non oltre un'ora dalla segnalazione, salvo che non sussistano gravi ragioni.

Le Forze dell'Ordine possono entrare nell'abitazione della vittima o in altri luoghi o pertinenze di proprietà privata dove la vittima si trova, anche coattivamente; devono porre fine al comportamento lesivo; devono rendere edotta la vittima dei suoi diritti, ivi compreso quello di chiedere gli ordini di protezione; se vi è timore di un grave ed irreparabile pregiudizio, devono effettuare la segnalazione immediata ai servizi sociali competenti, salvo che non si tratti di reato perseguibile d'ufficio ovvero che la vittima abbia presentato querela, nel qual caso la segnalazione deve essere effettuata al Giudice Inquirente, che può adottare le misure cautelari opportune, ivi comprese quelle indicate dalla presente legge.

Le Forze dell'Ordine procedono in ogni caso al sequestro delle armi presenti nell'abitazione dell'abusante, dandone comunicazione al Commissario della Legge e al Comando della Gendarmeria per l'attivazione del procedimento di sospensione o revoca del porto d'armi o della patente di caccia.

L'obbligo di intervento immediato da parte delle Forze dell'Ordine sussiste anche nel caso in cui ricevano da chiunque segnalazione di soggetti abusanti che si trovano o stanno per mettersi alla guida di veicoli in stato di ebbrezza, adottando le misure preventive e cautelari necessarie.

Se la richiesta di intervento riguarda atti di persecuzione come definiti dalla legge, le Forze dell'Ordine, anche indipendentemente dalla querela della persona offesa, sono tenute ad allontanare il molestatore, effettuando le segnalazioni di cui alla presente legge.

Per tutti gli interventi deve essere redatto apposito verbale, che dovrà essere trasmesso al Comando della Gendarmeria e al Servizio Neuropsichiatrico.

I dati così raccolti sono trasmessi all'Authority per le Pari Opportunità e sono a disposizione anche del Giudice Civile richiesto di emanare ordini di protezione.

Art. 33

L'articolo 3 della Legge 25 febbraio 2004 n.26 è così modificato:

“Art 3
(Composizione)

La Commissione è nominata dal Consiglio Grande e Generale all’inizio della legislatura e per la durata della stessa. Essa è composta di:

- otto membri scelti in modo proporzionale fra i gruppi presenti in Consiglio Grande e Generale;
- un membro designato dalle Organizzazioni Sindacali;
- un membro designato dalla Consulta delle Associazioni e delle Cooperative Culturali Sammarinesi.

I membri della Commissione non possono essere membri del Consiglio Grande e Generale.”.

Art. 34
(Norma transitoria)

La Commissione per le Pari Opportunità istituita con la Legge 25 febbraio 2004 n. 26 è sostituita per le competenze previste dalla presente legge dall’Authority per le Pari Opportunità.

La Commissione per le Pari Opportunità nell’esercizio delle funzioni e attribuzioni previste all’articolo 2 punti a, g, i, j, k, l della Legge 25 febbraio 2004 n.26, dalla entrata in vigore della presente legge, viene affiancata dall’Authority per le Pari Opportunità.

L’Authority per le Pari Opportunità è composta da tre membri nominati dal Consiglio Grande e Generale che restano in carica per 4 anni fra esperti in materie giuridiche, esponenti di associazioni o organizzazioni non governative attive nel settore delle Pari Opportunità, esperti di comunicazione e di psicologia.

La composizione dell’Authority per le Pari Opportunità deve assicurare la partecipazione di ciascuna delle figure professionali sopra individuate.

L’Authority per le Pari Opportunità provvede alla raccolta dei dati relativi alla violenza contro le donne e di genere con cadenza semestrale.

L’Authority per le Pari Opportunità redige annualmente apposito rapporto che deve essere pubblicamente diffuso.

Art. 35
(Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 20 giugno 2008/1707 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Rosa Zafferani – Federico Pedini Amati

p. IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Il Segretario di Stato
Tito Masi